

## POLITICHE CULTURALI

REDATTRICE: Caterina Orione

Anche nel corso dell'ultimo anno di legislatura, la Quinta Commissione ha discusso proposte di legge di iniziativa consiliare specificatamente rivolte all'ambito culturale, inteso quale "spaccato" sociale molto vivo della società toscana, alquanto variegata ed impegnata, non solo istituzionalmente, nella volontà di mantenere in vita un interesse diffuso e ben radicato sul territorio verso settori che tradizionalmente ne costituiscono il tessuto civile. Le proposte di legge di cui sopra, possono essere considerate "di nicchia" per la loro valenza, in quanto operanti per realtà culturali non facenti parte del c.d. sistema regionale della cultura, così come riconosciuto nel Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali del 2010, approvato alla fine dell'VIII legislatura. Sostanzialmente la citata legge ed il relativo atto programmatico, si sono rivelati non esaustivi e non soddisfattivi delle istanze provenienti dalla società civile, nel senso che l'opzione, a suo tempo fatta dal legislatore, di validare solo l'eccellenza, necessariamente esclude dal sostegno una serie di soggetti che comunque operano con pervicacia volontaristica nel mondo della cultura. Non si tratta di una riedizione dell'aspirazione al vituperato contributo a pioggia, bensì di una peculiarità dell'ambito che è frammentato in svariate tipologie di interventi e difficilmente può essere ricondotto ad unitarietà di rete e che, comunque, cerca di trovare un riconoscimento alla propria azione con discipline appositamente dedicate, per le quali poi vengono stanziati poche risorse per interventi incisivi, ma che mantengono forte un valore simbolico di considerazione.

La legge 5 febbraio 2014, n. 7 (Disposizioni per la celebrazione del 70° anniversario della Liberazione della Toscana), il cui testo finale, riscritto rispetto alla sua stesura iniziale, presenta un carattere parzialmente innovativo, in quanto l'ordinamento regionale ha già una disciplina, la legge 38/2002 (Norme in materia di tutela del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli), che nella sua portata generale poteva ricomprendere certo anche l'evento celebrativo del 70° della Liberazione, con specifici interventi realizzati dalla Giunta regionale.

I proponenti, di maggioranza, hanno voluto espressamente una normativa ad hoc, ritenendo che solo una vera e propria legge potesse dare un rilievo di visibilità "riconosciuta" da tutti alla ricorrenza e l'approvazione all'unanimità, sia pure con diversi distinguo, in Commissione ed in Aula, è sicuro segno della sua valenza storica.

I rilievi formulati dagli uffici sono serviti a rendere la disciplina "provvedimentale e a tempo" un po' più aderente a requisiti di osservanza di regole giuridiche per ciò che concerne il comitato consultivo per il programma delle celebrazioni, i criteri per la concessione di finanziamenti, peraltro assai

esigui. Gli emendamenti informali proposti dai membri della Commissione hanno portato a valorizzare gli aspetti educativi della celebrazione in ragione di un maggiore coinvolgimento di giovani, meno consapevoli logicamente delle fondamenta dell'attuale convivenza civile.

Il dibattito in Aula ha fatto comprendere come la storia e la memoria dell'evento sia, pur nel differente approccio ideologico, possano e debbano essere rilette con maturità consolidata dalla conoscenza maggiore dei fatti e di esse si debba conservare memoria per evitare un oblio colpevole delle proprie radici.

In congiunta con la Quarta Commissione, è stata approvata la legge 1 ottobre 2014 n. 57 (Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio), il cui testo iniziale pervenuto per l'esame presentava una serie di rilievi in ordine alla legittimità in relazione ad alcune disposizioni dell'atto, al linguaggio non strettamente normativo, alla non corretta progettazione di tecnica legislativa. Le maggiori criticità erano concernenti la previsione di concessione di contributi per la diffusione di nuove attività nell'assistenza e nella protezione sociale ed integrativa, che paventava un conflitto con il rispetto dei principi fondamentali in materia di sanità affermati nel decreto legislativo 502 del 1992 in materia di fondi integrativi e nella formulazione della norma finanziaria, che era tale da ricondurre la legge in esame nell'alveo delle leggi di spesa di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 36/2001, in materia di ordinamento contabile, ovvero nell'alveo delle leggi che rinviano ai successivi bilanci la decisione in ordine alle risorse finanziarie. Nel registrare la coerenza della norma rispetto alla disciplina contabile regionale, fu segnalato dagli uffici che tuttavia la giurisprudenza costituzionale, come confermato anche dalle più recenti pronunce (sentenza n. 4 del 2014) interpreta in maniera assai rigorosa il principio della previa copertura della spesa in sede legislativa sancito dall'articolo 81, quarto comma, in forza del quale ogni legge che comporti nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte; argomentando che l'esistenza di oneri nascenti dal contenuto della legge determina la necessità di una stima dei costi e dell'indicazione puntuale dei mezzi finanziari. In relazione alla normativa statale aggiornata, si segnalava che già la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), impone anche ai bilanci regionali, proprio in attuazione dell'articolo 81, quarto comma, Costituzione, l'espressa previsione di spesa e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci.

In conclusione, si riteneva che la formulazione dell'articolo in esame avrebbe potuto essere oggetto di impugnativa da parte del Governo in quanto considerata non aderente al dettato dell'articolo 81, quarto comma, Costituzione. Le Commissioni decisero la costituzione di gruppo di lavoro politico- tecnico con il mandato di eliminare dal testo le sollevate criticità e di rispettare la volontà dei proponenti, di maggioranza, di valorizzare il ruolo storico delle

società di mutuo soccorso assai numerose sul territorio regionale. Gli uffici, recepite le indicazioni politiche, hanno provveduto ad una rielaborazione del testo volta, in primis, all'eliminazione degli aspetti di paventata illegittimità e di indeterminatezza normativa, nonché ad inserire nell'articolato le osservazioni pervenute dai soggetti consultati e fatte proprie dai commissari. Quanto alla norma finanziaria, i proponenti hanno provveduto a reperire risorse, sia pure esigue, che hanno consentito di riscrivere correttamente la disposizione. Il dibattito in Aula ha visto protagonisti di tutti gli schieramenti, ha comportato modifiche al testo, quale la previsione di concessione di contributi per iniziative volte alla promozione dei fondi integrativi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 502/1992 ed infine è stato approvato un ordine del giorno per una maggiore implementazione dei fondi stanziati.

La legge 13 novembre 2014, n. 69 (Norme per la valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale ai fini del conseguimento dell'Unità nazionale. Modifiche alla legge regionale 21/2010) nasce come proposta "bipartisan" ed è stata approvata all'unanimità sia in Commissione che in Aula.

Si prevede la possibilità, previa individuazione degli avvenimenti storici più importanti avvenuti in Toscana durante il Risorgimento, di concedere contributi agli enti locali, ad altri enti pubblici e ai soggetti privati senza scopo di lucro, per la realizzazione di specifici interventi che saranno concretamente individuati all'interno del Piano della cultura, oltre ad interventi diretti della Regione, per progetti di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, progetti di studio, ricerca e divulgazione degli avvenimenti della Toscana risorgimentale, anche mediante specifici progetti educativi e didattici con le scuole, progetti di sostegno alla pubblicazione di volumi e saggi scientifici aventi ad oggetto la Toscana risorgimentale, progetti di valorizzazione e incentivazione del turismo culturale attraverso l'organizzazione e la pianificazione di manifestazioni, mostre, convegni, itinerari e visite guidate.

La normativa si completa con una modifica del Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali, per l'inserimento di una previsione espressa nel piano della cultura, quale requisito indefettibile di esso, alle disposizioni della neo disciplina.

Il Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali, dalla sua entrata in vigore nel 2010, ha subito modifiche proposte dalla Giunta regionale sia per ovviare a difficoltà di implementazione dell'impianto normativo progettato, sia per adeguare lo stesso ad atti normativi nazionali. La motivazione della opzione manutentiva nella legge del 1 dicembre 2014, n. 73 (Modifica della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) in tema di sistema regionale delle attività teatrali è ampiamente descritta nel preambolo, come necessitata dall'entrata in vigore del decreto MIBACT del 1 luglio 2014, che detta nuovi criteri e modalità per l'ottenimento delle risorse statali, rispetto a

quelli stabiliti dai decreti ministeriali del novembre 2007, nonché ridefinisce i teatri che possono accedere alla contribuzione statale.

In ragione di quanto sopra sinteticamente descritto, la proposta di legge provvedeva a modificare alcune disposizioni del suddetto Testo unico per consentire un fondamento normativo più aderente a quanto richiesto dal decreto ministeriale, in vigore dall'anno 2015, per evitare equivoci interpretativi di adeguamento quando dovrà essere avviata la procedura per l'ottenimento della contribuzione statale da parte di enti del sistema teatrale.

Non motivata in preambolo, la proposta di legge recava altresì una modifica dell'articolo che dispone che sia il regolamento a disciplinare modalità e termini per l'accreditamento degli enti dello spettacolo. La modifica prevedeva un rinvio ad atti attuativi del piano della cultura. Il rilievo formulato di non correttezza di tale prospettazione, anche in relazione alla coerenza con il sistemi di accreditamento previsto dall'ordinamento regionale in altre materie, veniva ritenuto fondato e per evitare che potessero rimanere esclusi dall'accreditamento nuovi soggetti aspiranti ad esso, per i presumibili tempi lunghi per la modifica regolamentare, la Commissione ha approvato una specifica disposizione di legge che prevede un termine, posticipato rispetto a quello previsto dall'attuale regolamento, per il solo anno 2015.

Un singolare percorso in Commissione ed in Aula ha avuto la proposta di legge 345 (Modifica della legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 "Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli". In particolare nella parte dedicata al Parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema. Questa di iniziativa della Giunta regionale, è modificativa di due disposizioni: la prima relativa alla struttura e modalità di gestione per il funzionamento del Parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema e l'altra relativa alla norma finale, il cui contenuto viene sostituito per conseguente adeguamento alla prima modifica. Si ritiene utile ricordare che con la legge nazionale 381 del 2000 veniva istituito il suddetto Parco, stabilendo che la Regione Toscana individuasse struttura e modalità di gestione per il suo funzionamento, mentre veniva affidata la gestione di esso al Comitato per le onoranze dei martiri.

Sia la relazione illustrativa che il preambolo della proposta di legge 345 descrivevano l'iter che induceva alla modifica. Questo sinteticamente può essere riassunto nell'impossibilità di fornire alla Fondazione Parco nazionale della pace, struttura individuata, nel 2002, per il funzionamento dello stesso, la necessaria dotazione patrimoniale, in quanto la Soprintendenza regionale ai beni architettonici e paesistici, nel gennaio 2014, ha comunicato che il Museo Storico della Resistenza di Sant'Anna di Stazzema e i beni mobili in esso presenti sono beni vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e conseguentemente inalienabili.

In ordine a quanto sopra esposto, veniva pertanto abbandonata la scelta di istituire una fondazione su iniziativa del Comune di Stazzema, alla quale peraltro nel 2011, con apposita modifica di legge, la Regione aveva deciso partecipare quale socio fondatore. Pertanto veniva individuato un altro strumento giuridico, l'istituzione, disciplinata dall'articolo 114 del testo unico degli enti locali. La discussione in Commissione è stata alquanto vivace, poiché l'opposizione che nel 2011 aveva votato in favore della partecipazione della Regione all'istituenda fondazione, contestava la proposta nel merito politico per il tempo passato dalla primigenia previsione, evidentemente non sorretta ab origine da un'analisi di fattibilità, analisi non intervenuta nemmeno successivamente nel 2011. La delicatezza dell'argomento relativa agli eventi storici, hanno indotto i commissari di opposizione a limitare i propri interventi di critica e a non partecipare al voto in Commissione. Il dibattito in Aula ha visto poi coinvolti tutti gli schieramenti politici, in quanto emergeva l'assenza, nella documentazione richiesta da alcuni consiglieri alla Giunta, delle determinazioni della Soprintendenza del 2014 richiamate nel preambolo. La discussione è stata molto ampia ed accesa e non vi è stata nessuna possibilità di mediazione fra le parti, ivi compreso il rifiuto ad apporre modifiche al preambolo per rendere il testo più conforme allo stato dei fatti, per cui l'Aula ha ritenuto opportuno di rinviare la proposta di legge in Commissione, dove non è stata più esaminata in assenza di nuovi elementi.

#### **LE POLITICHE RELATIVE ALL'EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

La legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro di proposta della Giunta regionale, ha visto impegnate congiuntamente le Commissioni Terza e Quinta per gli ambiti di materia competenti. Il preambolo è costituito da una motivazione descrittiva dell'intervento legislativo sulle varie materie, con mera asserzione e non vi è esplicitazione della volontà di ricondurre alla Regione funzioni ora attribuite alle Province, sia pure a conclusione del processo di riordino previsto dalla legge 56/2014 (Delrio). L'articolato ha una valenza di ampia portata, in quanto modificativa, in modo più o meno consistente, delle materie afferenti alla disciplina di riferimento.

L'impianto della suddetta disciplina era in origine delegificatorio e sostanzialmente di carattere programmatico, fondato su principi ispiratori dell'azione regionale ed integrato da un regolamento di esecuzione/attuazione suddiviso per tutte le materie trattate nella legge regionale 32/2002.

Nel corso del tempo il testo originario, il quale contiene una normativa che deve essere considerata unitariamente a quella di rango subordinato che la

integra, contenuta nel regolamento 47/2003 e nel regolamento 41/2013, ha subito numerose modifiche. Sebbene queste siano state proposte in conformità a quanto disposto dalla legge regionale sulla qualità della normazione per i testi unici, si è verificata una superfetazione della disciplina, afferente a svariati settori, che trovano unitarietà ed integrazione solo nell'atto programmatico ovvero il PIGI (Piano di indirizzo generale integrato).

A fronte di questo quadro, in applicazione dei principi di qualità della legge, risultava vincolato per l'ufficio evidenziare l'opportunità di aggiornare il complesso di questa normativa che trae origine da un intervento iniziale del 2002, a fronte della proposta di legge che costituiva un'ennesima novella di tipo sostanziale. Si rammentava che costituiscono principi generali per la produzione normativa sia la revisione periodica dei testi unici sia la semplificazione delle procedure. In sede di presentazione della legge in Aula, il relatore ha introdotto il proprio intervento, citando testualmente i paragrafi introduttivi della scheda del legislativo, che conteneva i dati precisi relativi alle note di modifica intervenute.

Le modifiche introdotte attengono a profili non formali, in quanto comportano riscritture di varie disposizioni, delineando sostanzialmente un assetto differente da quello vigente e di difficile comprensione.

Come enunciato nella relazione illustrativa e nel preambolo, l'intenzione è quella di riordinare funzioni nelle materie istruzione, formazione professionale e lavoro, in ragione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni) c.d. legge Delrio.

L'intervento legislativo in oggetto quindi configura anticipatamente e programmaticamente un assetto parziale di competenze di settore che giungerà a compimento operativo solo con l'approvazione della legge regionale di riordino delle funzioni provinciali, così come previsto dalla legge 56/2014, a seguito di un accordo in sede di Conferenza unificata.

In relazione all'accordo citato, occorre precisare che, al momento dell'invio della scheda di legittimità, questo non era stato ancora sottoscritto, fatto che sarebbe avvenuto in data 11 settembre 2014 e che porterà ad un supplemento di istruttoria per la Prima Commissione, esplicitato oralmente in seduta congiunta delle Commissioni referenti.

Le disposizioni della legge 59/2014, relative alla materia "istruzione", ridisegnano parzialmente l'assetto della materia in relazione ad adeguamenti a leggi nazionali, alla sentenza della Corte costituzionale n. 309/2010, dando rango legislativo a percorsi sperimentali, decisi con atto amministrativo, nonché operando una precisa opzione legislativa innovativa per ciò che concerne la partecipazione delle istituzioni scolastiche nel definire le politiche dell'educazione e dell'istruzione.

E' chiaro che il disegno legislativo è strettamente e logicamente connesso alle materie orientamento, formazione professionale e lavoro, in ragione della politica perseguita di educazione permanente per tutto l'arco della vita,

scaturente da normativa comunitaria e quella nazionale relativa al riordino dell'istruzione secondaria superiore che prevede percorsi di istruzione e formazione professionale. A completare il quadro organico dell'ambito/materia vi è l'istruzione e formazione tecnica superiore.

Per ciò che concerne la formazione professionale, materia di competenza residuale regionale, anche di essa viene ridisegnato un nuovo modello organizzativo che tiene conto prioritariamente, di principi e obiettivi finalistici che, nell'intenzione del proponente, devono migliorare l'implementazione di tale ambito.

La volontà del legislatore, per ciò che attiene all'attribuzione delle funzioni e delle relative competenze, è esplicitata nel preambolo al punto 16: *“la Regione intende riassumere le competenze amministrative in tale materia attribuite dalla vigente legge regionale 32/2002 alle Province”* e si rinvia alla legge regionale di riordino delle funzioni provinciali, attuativa dell'Accordo da concludersi in sede di Conferenza unificata, per completare un assetto organico, in capo alla Regione, degli interventi di formazione professionale. Per quanto attiene invece la materia del lavoro, oggetto di competenza legislativa concorrente, si evidenzia che l'intervento più rilevante sul riassetto delle competenze è quello relativo all'attribuzione alla Regione delle funzioni attualmente svolte dalle Province.

Si istituisce l'Agenzia regionale del lavoro (artt. 21 e seguenti), quale ente dipendente della Regione, ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto. Il nuovo assetto organico risulta innovativo rispetto all'attuale sistema regionale.

Le norme transitorie e finali, chiarificatrici dei tempi e modi della futura riallocazione delle competenze (sostanzialmente una sospensione dell'efficacia dell'assestamento legislativo sopradescritto), sono disposizioni afferenti alla sola legge di modifica.

L'ufficio provvedeva a redigere la scheda di legittimità sia per la Prima Commissione, tenuta al parere istituzionale, e sia per le Commissioni referenti, evidenziando non solo quanto sopra esposto, ma altresì alcuni rilievi di tecnica legislativa (tali rilievi, condivisi con gli uffici preposti della Giunta, sono stati sostanzialmente accolti in sede di stesura dell'articolato finale).

In sede di prima seduta della Prima Commissione, agli inizi di settembre, la discussione dei commissari fu incentrata sull'“opportunità” di un intervento legislativo anticipato rispetto ai futuri scenari dell'assetto che sarebbe scaturito dalla riforma Delrio, intervento legislativo regionale che in ogni caso avrebbe comportato una modifica necessaria a seguito della legge regionale di riordino delle funzioni provinciali, così come previsto appunto dalla legge 56/2014. La Prima Commissione decise di rinviare il prescritto parere istituzionale.

Le Commissioni referenti, espletate le consultazioni, alla prima seduta di discussione dell'atto, a conclusione di un intervento dell'Assessore Simoncini, che sottolineò la perfetta sintonia tra Governo e Regione nella riforma istituzionale in corso, chiesero l'illustrazione della scheda di legittimità e

l'ufficio dette conto delle osservazioni contenute nella suddetta scheda e a verbale degli intervenuti mutamenti ed aggiornamenti, in relazione all'accordo sottoscritto in sede di Conferenza unificata.

In data 11 settembre 2014, infatti era stato sottoscritto l'accordo tra il Governo e le Regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, che sanciva l'intesa sia in termini di principi da osservare per il riordino delle funzioni degli enti di area vasta, sia per ciò che concerne gli aspetti procedurali che attuativi dell'iter (cfr. DPCM di pari data, in cui sono precisamente delineati modi e tempi per il processo di riallocazione). Sui precisi contenuti dell'accordo, punto 11 in tema di lavoro, snodo chiave per il processo di riordino, da considerarsi un elemento "rafforzativo" di un iter concertato tra le istituzioni e volto ad un azione coerente, si rinvia alla relazione della dott.ssa Prina Racchetto.

L'eventuale elusione di tale previsione, avrebbe potuto essere oggetto di impugnativa governativa, in quanto nella materia a potestà concorrente, si sarebbe potuto appalesare una violazione del principio di leale collaborazione e dei principi fondamentali della materia.

Quanto sopra, fu oggetto di parere richiesto dal presidente della Prima Commissione, per la seconda seduta di discussione, a conclusione della quale fu rilasciato parere favorevole del seguente tenore: *"[...] La Commissione, all'esito dell'esame dell'atto sotto il profilo di propria competenza, esprime parere favorevole a maggioranza, sottolineando che all'articolo 38 della proposta di legge 340 sono contenute previsioni che consentono di ritenere la legge non adottata in violazione dell'intesa soprarichiamata"*.

Sia in sede di seduta congiunta delle Commissioni referenti e poi in Aula, non vi è stata alcuna accesa discussione in tema, solo l'opposizione ha manifestato il proprio dissenso verso tale scelta, non certo motivandolo come una possibile violazione in punto "di diritto", ma limitandosi a ritenere eccessiva la fretta dell'approvazione di una legge così importante, nessuna valutazione di merito politico è stata espressa sulle scelte sostanziali poste in essere in materie assai "sensibili" per la Toscana. L'articolato iniziale, nel corso dell'esame ha subito emendamenti bipartisan, non solo per aspetti tecnici, ma altresì per valorizzare il ruolo di indirizzo del Consiglio sugli atti di Giunta.

La Quinta Commissione nell'ultimo scorcio di legislatura ha discusso una proposta di legge, la n. 360, (Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario) di iniziativa di un gruppo di minoranza. La proposta di legge sostanzialmente ridisegnava l'assetto organizzativo ed istituzionale in tema di diritto allo studio universitario rispetto a quello attuale in Toscana, provvedendo ad abrogare le disposizioni ad esso afferenti della legge regionale 32/2002. In analogia con normative di altre Regioni di diverso orientamento politico, la proposta di legge prevedeva una "delega" da parte della Regione alle Università, previa intesa, per la gestione degli interventi in tale ambito, la soppressione dell'ente dipendente regionale demandato al diritto allo studio



universitario ed il trasferimento del personale preposto alle Università. L'iter procedurale della proposta di legge 360 in Commissione è stato completo, dall'illustrazione alla discussione di merito politico, ivi comprese consultazioni ed approfondimento sull'esperienza decennale del modello perseguito con audizione di un funzionario della Regione Lombardia. La votazione in Commissione è stata conforme all'equilibrio numerico della maggioranza che ha giudicato la proposta di legge non compatibile con il sistema attuale di diritto allo studio regionale e la proposta è stata licenziata con l'espressione di in parere negativo, confermato dal voto in Aula dopo breve discussione di alcune delle forze politiche di opposizione, che hanno incentrato il loro intervento sulle ragioni di una preclusione ideologica della maggioranza di governo ad una prospettazione meglio aderente alla soddisfazione dei destinatari degli interventi per il diritto allo studio universitario, in quanto si preferisce continuare a sostenere "un sistema che destina quasi l'85% delle risorse alla struttura e solo poco più del 15% ai servizi agli studenti".